

CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE di #scuoleinnovative

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
CIG: 66872014D6

Il sottoscritto

Nato a

Prov.

il

CHIEDE

di partecipare al concorso di idee indicato in oggetto per la seguente area **Provincia di Pescara** come:

☐ libero professionista singolo o associato;

☐ società di professionisti;

☐ società di ingegneria;

☐ consorzio stabile di società di professionisti;

☐ consorzio stabile di società di ingegneria;

☐ GEIE;

☒ raggruppamento temporaneo costituito dai soggetti sopra elencati;

☐ prestatore di servizi di ingegneria ed architettura di cui all'articolo 46 comma 1, lettera d) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

☐ lavoratore subordinato abilitato all'esercizio della professione e iscritto al relativo ordine professionale secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego;

In qualità di (carica sociale)

della Società

con sede legale in Via/Piazza n.

Città Prov.

Telefono Fax

email

PEC (Posta Elettronica Certificata)

Codice fiscale P. IVA

INPS matricola azienda

INPS sede competente

INAIL codice azienda PAT INAIL

C.C.N.L. applicato

Dimensione aziendale

☐ da 0 a 5 lavoratori ☐ da 6 a 15 lavoratori ☐ da 16 a 50 lavoratori ☐ da 51 a 100 lavoratori ☐ oltre

COMUNICA

☐

di partecipare senza raggruppamento;

☒

di partecipare tramite raggruppamento temporaneo o altra forma associata come da seguente elenco di tutti i componenti del raggruppamento completo dei dati anagrafici e degli estremi di iscrizione all'Ordine professionale e corredato dell'elenco dei consulenti e collaboratori di cui il sottoscritto intende avvalersi.

Consulenti

Nome Cognome
Nato a Prov.
il

residente a in Via N.

eventuale iscrizione all'Ordine di

al n. con decorrenza dal

in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa/Società

qualifica e natura della consulenza

Nome Cognome
Nato a Prov.
il

residente a in Via N.

eventuale iscrizione all'Ordine di

al n. con decorrenza dal

in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa/Società

qualifica e natura della consulenza

Collaboratori

Nome Cognome

Nato a Prov.

il

residente a in Via N.

eventuale iscrizione all'Ordine di

al n. con decorrenza dal

in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa/Società

qualifica e natura della consulenza

INDICA

- il seguente nominativo e indirizzo a cui l'Ente banditore possa

inviare le comunicazioni:

Nome **FABIO** Cognome **MANCINI**
Via **MISTICONI, 70**
Comune **PESCARA** Provincia **PE** CAP **65127**
tel. **339.6219620** fax **—**
e-mail (no PEC) **hello@mksarchitetti.it**

quale luogo di provenienza del gruppo:

città **PESCARA** stato **ITALIA**

Lo scrivente acconsente ai sensi del D.Lgs. 196/2003 al trattamento dei propri dati, anche personali, per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipula di eventuale contratto.

Pescara, li 29/10/2016

SINGOLO PROFESSIONISTA/LEGALE RAPPRESENTANTE/IL CAPOGRUPPO
Fabio Mancini



CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE di #scuoleinnovative

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445

Il sottoscritto
Nato a Prov.
il
Cittadinanza
residente in Via/Piazza N.
Città prov.
Telefono Fax
email
PEC (Posta Elettronica Certificata)
Codice fiscale P. IVA

☒ professionista laureato abilitato da meno di 5 anni, antecedenti la data di pubblicazione del Bando -
all'esercizio della professione:

Se Società/Studi Associati/Consorzi/RTP/GEIE

In qualità di (carica sociale o componente o capogruppo)

della Società/Studio Associato/Consorzio/RTP/GEIE

DICHIARA

- di essere iscritto all'Albo di ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI
della Provincia di PESCARA al n. 1890
(per i concorrenti non residenti in Italia indicare l'analogo Ordine di appartenenza professionale straniero se previsto sulla base della normativa nazionale di appartenenza);
- di non essere incorso nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (*);
- di non incorrere nei divieti e nelle cause di esclusione di incompatibilità previste dall'avviso pubblico;
- di accettare tutte le condizioni e le clausole contenute nel bando;
- di non partecipare in più di un raggruppamento o associazione temporanea, né di partecipare contemporaneamente al concorso in forma singola e come componente del raggruppamento o associazione temporanea;
- che la Società è regolarmente iscritta alla CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA:

che l'Impresa è iscritta dal

nel registro delle Imprese di

al n.

che l'Impresa è iscritta nella sezione

che l'Impresa è iscritta al Repertorio delle Imprese con il n.

forma giuridica

denominazione

sede

codice Fiscale

data di costituzione

oggetto Sociale

titolari di cariche o qualifiche

direttori Tecnici

capitale Sociale

Soci e Titolari di diritti su quote e azioni

nome

% di proprietà

- *(solo per i concorrenti singoli o associati)* di non essere amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo di una società di professionisti o di ingegneria che partecipa al concorso;
- *(solo in caso di raggruppamento)* la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni;
- *(per le società di ingegneria)* di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 254 del D.P.R. n. 207 del 2010;
- *(per le società di professionisti)* di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 255 del D.P.R. n. 207 del 2010;
- *(in caso di dipendenti pubblici)* di essere in possesso dell'autorizzazione del proprio Ente di appartenenza a partecipare al presente concorso;
- di autorizzare l'esposizione al pubblico ovvero la pubblicazione delle proposte ideative all'esito dell'espletamento del concorso

Lo scrivente acconsente ai sensi del D.Lgs. 196/2003 al trattamento dei propri dati, anche personali, per le esclusive esigenze concorsuali e per la pubblicazione degli esiti.

Pescara

, li

29/10/2016

SINGOLO PROFESSIONISTA/LEGALE RAPPRESENTANTE/IL CAPOGRUPPO
Fabio Mancini



CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE di #scuoleinnovative

SCHEDA RAGGRUPPAMENTO

CAPOGRUPPO

(Arch./Ing./Altro)	NOME	COGNOME	SOCIETA'	INDIRIZZO	TELEFONO	EMAIL	PROVENIENZA CITTA'/STATO
Architetto	Fabio	Mancini		Via Pisa 29		fabio.mancini1@archiworldpec.it	Pescara (Pescara)/Italia

CONSULENTI

(Arch./Ing./Altro)	NOME	COGNOME	SOCIETA'	INDIRIZZO	TELEFONO	EMAIL	PROVENIENZA CITTA'/STATO
Architetto	Alessandro	Zuppa		Via San Benedetto 41			San Severo (Foggia)/Italia
Ingegnere	Mariano	De Angelis		Via Del Santuario 426/3			Pescara (Pescara)/Italia

COLLABORATORI

(Arch./Ing./Altro)	NOME	COGNOME	SOCIETA'	INDIRIZZO	TELEFONO	EMAIL	PROVENIENZA CITTA'/STATO
Architetto	Diletta	Della Torre		via Tirino 294			Pescara (Pescara)/Italia


Mancini Fabio




Della Torre Diletta



Zuppa Alessandro



De Angelis Mariano



CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE di #scuoleinnovative

DICHIARAZIONE DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO FORMALMENTE COSTITUITO

I sottoscritti professionisti/società/consorzio etc.:

1. **Fabio Mancini** nato a Pescara C.F.

iscritto all'Ordine di

oppure quale legale rappresentante

della società/consorzio iscritta alla Camera di Commercio, dell'industria e dell'artigianato di

C.F.

in qualità di **MANDATARIO**;

DICHIARANO

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità, che si sono costituiti in Raggruppamento temporaneo di professionisti/società

con atto pubblico del

rep.

o con scrittura privata autenticata dal

in data

IL MANDATARIO
Fabio Mancini

CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE di #scuoleinnovative

DICHIARAZIONE DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO NON FORMALMENTE COSTITUITO

I sottoscritti professionisti/società/consorzio etc.:

1. **Fabio Mancini** nato a Pescara C.F. **MNC FBA87C044482F**

iscritto all'Ordine di **ARCHITETTI, PESCARA**

oppure quale legale rappresentante

della società/consorzio iscritta alla Camera di Commercio, dell'industria e dell'artigianato di

C.F.

in qualità di **MANDATARIO**:

DICHIARANO

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità, che si impegnano - in caso di vincita del concorso di idee - qualora non in possesso dei requisiti previsti per l'affidamento delle ulteriori livelli di progettazione, di associarsi con professionisti che ne siano in possesso nelle forme del Raggruppamento Temporaneo, come previsto dall'art. 152 comma 5 del D.lgs 50/2016, conferendo mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza a (Professionista/studio/società)

ING. GABRIELE DI PIERDONENICO

con sede in **PESCARA** via **Via delle Caserne, 43**

C.F. **DPRGRL61T14A008L** FAX

qualificata come CAPOGRUPPO/MANDATARIA.

IL MANDATARIO
Fabio Mancini



1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:
 - a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
 - b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
 - c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
 - d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
 - e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
 - f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
 - h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
 - i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
 - l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
 - m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.
11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).
14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrono i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.